



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 44

OGGETTO: esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dal Dott. Agron. Sebastiano Caruso.

Data 10.3.2015

L'anno duemilaquindici il giorno 10 del mese di marzo, nella sede Comunale, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sigg.:

Dott. FERRACCI Roberto	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. ALICANDRO Maurizio	PRESENTE	X	ASSENTE	
Rag. LANZERI Teresa	PRESENTE	X	ASSENTE	

PREMESSO

- che il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri ;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "T.U.E.L."), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 assunta nella stessa data;
- ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del T.U.E.L., con atto dell'11 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1, assunta in data 18/01/2012;

VISTO


- l'articolo 252, comma 4; del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., il quale stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 35/2013, depositata il giorno 8.1.2013, con il quale è stato affermato il principio che il diritto a percepire sia le spese sia gli onorari di difesa liquidati in sentenza sorge con il deposito della sentenza medesima, ciò in virtù della previsione dell'art. 91 c.p.c., secondo il quale *"il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"*;

RILEVATO, pertanto, che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione nel valutare l'ammissibilità alla massa passiva della liquidazione delle spese e degli onorari liquidati con sentenza debba avere riguardo all'epoca di avvenuto deposito della sentenza stessa e non di insorgenza della controversia legale;

VISTA l'istanza presentata dal dott. Agron. Sebastiano Caruso in data 5.12.2011 ed assunta al protocollo della Commissione Straordinaria di liquidazione con n. 80/I del 5.12.2011, con la quale il predetto creditore ha chiesto l'ammissione alla massa passiva della liquidazione del debito del comune di Terracina di € 6.740,00, al netto delle ritenute di acconto, per attività di consulenza in materia di agricoltura, oltre spese legali così come liquidate dal Tribunale di Latina – Sezione distaccata di Terracina n. 521/2011, depositato in data 17.12.2011,

CONSIDERATO che per quanto riguarda le predette spese legali, liquidate in € 589,50, oltre accessori, l'epoca in cui è insorta la relativa obbligazione coincide con quella di deposito del sopra citato decreto ingiuntivo, avvenuto in data 17.12.2011, per cui il debito non rientra, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., nella competenza della Commissione straordinaria di liquidazione ma nella gestione corrente dell'Amministrazione comunale;



DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;

- 1) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, ai sensi dell'articolo 255, comma 4, del TUEL, il debito relativo alle spese di lite liquidate € 589,50 oltre accessori, riconosciuto dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Latina –Sezione distaccata di Terracina n. 521/2011a favore del dott. Sebastiano Caruso ed a carico del comune di Terracina, in quanto riferito ad atti e fatti di gestione verificatisi nell'anno 2011;
- 2) di riservarsi, con successivo provvedimento, di decidere in merito all'ammissione alla massa passiva della parte residua di debito ammontante a € 6.740,00;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al Dipartimento Lavori Pubblici, Viabilità, Agricoltura, Patrimonio e Demanio Marittimo, al Dipartimento Finanziario, al Settore Affari Legali e, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Terracina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica.




Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE


IL PRESIDENTE
Dr. Roberto FERRACCI



I COMPONENTI
Dott. Maurizio ALICANDRO



Rag. Teresa LANZERI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 20 MAR 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 20 MAR 2015

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

ISTRUTTORE CONTABILE
(Sig. *[firma]*)

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

[firma] *[firma]*